



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
e-mail: mot6@mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Roma, 06 NOV. 2017

Prot. n. RU/ 23036

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI


Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

Al tal riguardo, si segnala l'allegata ordinanza del Tar Lazio, sez. III, n. 09769 del 14.9.2017, con la quale il giudice amministrativo, nel richiamare il contenuto della suddetta circolare ministeriale, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno e della competente Prefettura, ponendo il relativo onere a carico della parte ricorrente. Il Tar, in particolare, evidenzia che non può prescindere dalla integrazione del contraddittorio, atteso che gli Uffici di Prefettura sono gli organi in possesso della documentazione necessaria, mentre gli Uffici del Dipartimento Trasporti del MIT si limitano a prendere atto della comunicazione dell'ostativo da parte della Prefettura competente, rendendolo soltanto noto all'interessato.

Di tanto si dà informazione al fine di dotare codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi instaurati ai sensi dell'art. 120 del codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)



Il Direttore della Divisione: Dott. Silvio Brucoli
Resp. procedimento:
Dott. Fabrizio Pascucci
Tel. 06/41582728



Pubblicato il 18/09/2017

N. 09769/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08040/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2017, proposto da:

....., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Milo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana 53;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Ufficio Provinciale Motorizzazione Viterbo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO AL RILASCIO
DELLA PATENTE DI GUIDA DEL 22 GIUGNO 2017 DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Ufficio Provinciale
Motorizzazione Viterbo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il
dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. F. Milo e
Avvocato dello Stato Maria Laura Cherubini.;

Considerato che l'istruttoria e la relativa determinazione in merito
alla sussistenza degli elementi ostativi al rilascio del titolo è da
imputare, sotto il profilo sostanziale, agli Uffici di Prefettura, organi
in possesso della documentazione all'uopo necessaria, atteso che gli
Uffici del Dipartimento Trasporti del MIT, si limitano a prendere
atto della comunicazione di ostativa da parte della Prefettura
territorialmente competente e ad effettuare soltanto la
comunicazione all'interessato della impossibilità di sostenere la prova
di guida, *“svolgendo una attività meramente acquisitiva ed
informativa di quanto risultante dal sistema del CED, priva di
qualsiasi connotato dispositivo e costitutivo nei confronti
dell'esaminando”* (cfr. Circolare MIT 03/02/2016, n. 2582/RU);

Rilevato che il ricorso in oggetto è stato notificato soltanto al MIT e, pertanto, anche ai fini del decidere sull'istanza cautelare proposta, non può prescindere dall'integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Viterbo, che ha effettuato l'istruttoria e che ha inserito nel sistema l'ostativa al rilascio della patente nei confronti del sig. _____ ;

Ritenuto che debba essere il ricorrente a provvedere alla notifica del presente ricorso alle Amministrazioni menzionate ai fini della loro chiamata nel presente giudizio entro gg. 20 dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria sezionale;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 22 novembre 2017, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dispone l'integrazione del contraddittorio, nei sensi di cui in motivazione, nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Viterbo, ponendo il relativo onere a carico di parte ricorrente.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 22 novembre 2017, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Emanuela Loria, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pcc.mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Roma, **03 FEB. 2016**

Prot. n. RU/ **2582**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^
SEDE

Alla Divisione 7^
SEDE

e, p.c: Alla Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e mobilità
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Art. 120 del codice della strada (requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli di cui all'art. 116). Ricorsi avverso le comunicazioni di diniego al rilascio della patente.

Come è noto, a seguito delle modifiche apportate all'art.120 c.d.s. dalla legge 15/7/2009 n.84 e succ. mod., l'accertamento dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida, a differenza di quanto avveniva in passato, ha carattere preventivo e ne impedisce il conseguimento all'origine.

Tale accertamento, come previsto dal 5° comma dell'art.120, viene realizzato mediante una procedura di interscambio informatico di dati tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti regolamentato dal D.M. del 24.10.2011.

Le concrete modalità di esecuzione di detto D.M sono state esplicitate nelle Circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.12.2012, n. 35178 e del 16.1.2013 n. 1378/RU (già diramate a codesti Uffici ed Enti).

In sintesi, a seguito della richiesta telematica dell'Ufficio, la competente Prefettura inserisce nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida eventuali ostativi allo svolgimento del medesimo da parte di colui che risulti carente dei requisiti di cui all'art. 120 del codice della strada.

L'ostativo inserito dalla Prefettura è comunicato all'interessato con nota, predisposta dal Ced, del Direttore dell'Ufficio della motorizzazione.

Avverso detta comunicazione, in alcuni casi emessa dopo il sostenimento della prova teorica, gli interessati propongono ricorso al Tar competente chiamando in giudizio questa Amministrazione e proponendo censure di merito attinenti ai provvedimenti giudiziari ostativi e generalmente censure di difetto di motivazione.

Al riguardo, allo scopo di agevolare la difesa in giudizio dell'Amministrazione, nelle more delle ulteriori modifiche che verranno apportate alla procedura di scambio di informazioni, si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi nelle memorie di difesa a quanto sotto rappresentato.

a) Difese dell'Amministrazione nei ricorsi avverso il provvedimento di diniego al conseguimento della patente ex art.120 c.d.s.

“L'art.120 c.d.s. disciplina i requisiti morali necessari per l'ottenimento della patente. In particolare tale articolo prevede precise e specifiche condizioni soggettive (es. delinquente abituale, professionale, sottoposizione a misure di sicurezza, ecc) che precludono il rilascio della patente di guida.

La disposizione in esame - tenuto conto del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati, o ancora in condizioni che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone - seleziona diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l'affidabilità morale di chi aspira a conseguire o riconseguire il predetto titolo.

Trattasi di condizioni soggettive derivanti da sentenze di condanna o da altri provvedimenti giudiziari che il legislatore reputa ostativi al rilascio e al mantenimento della patente.

Da ciò discende che questo Ministero è del tutto estraneo a qualsiasi vicenda relativa alle dette condizioni soggettive che esulano completamente dalla propria sfera di competenza.

Ed infatti la norma in esame (art.120) nonché i decreti da essa richiamati attribuiscono direttamente ed in via esclusiva alle Prefetture la competenza in materia di requisiti morali, riservando alle medesime la rilevazione degli elementi ostativi descritti nell'art. 120. Nessun potere di accertamento viene attribuito a questo Ministero.

Tanto è vero che nel caso in cui i motivi ostativi al rilascio della patente siano sopravvenuti, come previsto dal 2° comma dell'art.120 è il Prefetto che provvede direttamente alla revoca della patente.

Non vi è esercizio di discrezionalità amministrativa ma di un atto dovuto nel concorso delle condizioni stabilite dalla norma.(v.Cass. Sez. Un. 14 maggio 2014, n.10406).

Da ciò discende che questo Dicastero, come risulta anche dai citati decreti ministeriali di attuazione, svolge al riguardo funzioni vincolate, aventi connotazioni meramente materiali, che si concretano nella sola attività di comunicazione dei dati ricevuti dalle Prefetture, non potendo disattendere le decisioni adottate dall'Amministrazione dell'Interno.

Da quanto sopra appare evidente, altresì, che l'istruttoria e la relativa determinazione in merito alla sussistenza dei suddetti elementi ostativi è da imputare sotto il profilo sostanziale agli Uffici di Prefettura, organi in possesso della documentazione all'uopo necessaria. Gli Uffici di questo Dicastero, infatti, a seguito del citato inserimento dell'ostativo da parte delle Prefetture, si limitano a prenderne atto e ad effettuare la sola comunicazione al candidato della impossibilità di sostenere la prova di guida, svolgendo una attività meramente acquisitiva ed informativa di quanto risultante dal sistema del CED, priva di qualsiasi connotato dispositivo e costitutivo nei confronti dell'esaminando.

Peraltro lo stesso atto di comunicazione dell'ostativo riporta chiaramente la seguente dicitura:” *considerato che la Prefettura di, in base alla documentazione in suo possesso relativa al sig. ha inserito nel CED del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio allo stesso del titolo abilitativo alla guida*”. Si precisa che tale dicitura è stata inserita a decorrere dal 19 agosto u.s. proprio allo scopo di chiarire la posizione del Ministero.

Risulta quindi evidente che qualsiasi questione di merito va prospettata alla competente Prefettura, compresa la questione della motivazione che può essere fornita solo dalla stessa, in quanto autorità che ha curato l'istruttoria ed è in possesso della documentazione. Questo Ministero, a fronte del ricorso dell'interessato, non è messo nelle condizioni di difendersi non essendo in possesso di alcuna documentazione, al di là del mero dato informatico.

Pertanto, ai fini della completezza del giudizio e allo scopo di assicurare la difesa alla parte resistente, risulta necessario integrare il contraddittorio chiamando direttamente in giudizio la Prefettura che ha effettuato l'istruttoria e che ha inserito l'ostativo al rilascio della patente. Solo in tal modo risulta rispettato il principio della parità delle parti del processo altrimenti gravemente leso e rimesso alle sole affermazioni del ricorrente”.

b) Questioni di giurisdizione- Rinvio

Numerosi Tar hanno declinato la giurisdizione sui provvedimenti in questione fondando la loro decisione sul fatto che la posizione del richiedente il titolo di abilitazione alla guida si configura quale diritto soggettivo per il quale è competente il giudice ordinario in osservanza agli ordinari criteri di riparto. Peraltro non venendo in esame una sanzione amministrativa ma la constatazione dell'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida la competenza sarebbe non del Giudice di Pace bensì del tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9 cod.proc.civ. (v.Cass.Sez. Unite, 14 maggio 2014, n.10406; Tar Lombardia, Sez.I, 13-11-2015,n.2400, ecc.).

La questione appare di notevole rilevanza ed importanza anche ai fini delle eventuali richieste di difetto di giurisdizione per cui ci si riserva di fornire più precise indicazioni all'esito degli opportuni ulteriori accertamenti e valutazioni in merito.

Tutto quanto sopra premesso, codesti Uffici, a fronte dei ricorsi al Tar presentati dagli utenti avverso le comunicazioni di diniego al conseguimento della patente, dovranno procedere come sotto riportato:

- 1) In primo luogo provvederanno a trasmettere tempestivamente il relativo gravame alle competenti Prefetture, invitando queste ultime a relazionare in merito alla vicenda direttamente all'Avvocatura di Stato, al fine della difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- 2) nel contempo, codesti Uffici avranno cura di trasmettere una memoria difensiva all'Avvocatura di Stato, nella quale, oltre alla esposizione dei fatti che hanno dato origine al contenzioso, provvederanno a riportare le considerazioni sopra esposte, nonché ogni altro elemento utile alla difesa dell'Amministrazione.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi a quanto sopra prospettato nelle controversie che dovessero essere instaurate riguardanti la fattispecie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch Maurizio Vitelli)



SB/FP



Il Direttore della Divisione: dott. Silvio Brucoli
Resp. procedimento:
dott. Fabrizio Pascucci